SVT
SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI

CAPITOLATO DI POLIZZA – LOTTO 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

La presente polizza è stipulata tra

S.V.T. – SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL
VIALE MILANO 78
36100 VICENZA
C.F./P.I. 03419220243

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31.12.2020
Alle ore 24.00 del 31.12.2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi ai primi fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31 dicembre

E' prevista la facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, su richiesta del Contraente e previa accettazione della Compagnia

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI

Sommario

SEZIONE 1. DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 4
Art. 1) **Definizioni** 4
Art. 2) **Attività e caratteristiche del rischio** 8
Art. 3) **Tipo di assicurazione** 8
Art. 4) **Forma di copertura** 9
Art. 5) **Ubicazione del rischio** 9
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 10
Art. 1) **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio** 10
Art. 2) **Assicurazione presso diversi Assicuratori** 10
Art. 3) **Durata del contratto** 10
Art. 4) **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Tracciabilità dei flussi finanziari** 11
Art. 5) **Recesso a seguito di sinistro** 11
Art. 6) **Modifiche dell'assicurazione** 11
Art. 7) **Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società** 11
Art. 8) **Oneri fiscali** 11
Art. 9) **Foro competente** 11
Art. 10) **Interpretazione del contratto** 12
Art. 11) **Ispezione delle cose assicurate** 12
Art. 12) **Assicurazione per conto di chi spetta** 12
Art. 13) **Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza** 12
Art. 14) **Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio** 12
Art. 15) **Coassicurazione e delega (ove ricorra l'ipotesi)** 13
Art. 16) **Rinvio alle norme di legge** 13
SEZIONE 3. RISCHI COPERTI 14
Art. 1) **Forma di copertura** 14
Art. 2) **Oggetto della copertura** 14
Art. 3) **Esclusioni** 14
Art. 4) **Enti esclusi** 15
SEZIONE 4. CONDIZIONI PARTICOLARI 16
Art. 1) **Spese di demolizione e sgombero** 16
Art. 2) **Perdita pigioni** 16
Art. 3) **Onorari di architetti, professionisti e consulenti** 16
Art. 4) **Spese peritali** 16
Art. 5) **Ricorso terzi** 17
Art. 6) **Rottura di vetri e cristalli** 17
Art. 7) **Fenomeno elettrico** 17
Art. 8) **Maggiori costi** 18
Art. 9) **Eventi sociopolitici/scioperi, tumulti popolari e terrorismo** 18
Art. 10) **Eventi atmosferici/Grandine** 18
Art. 11) **Inondazioni, alluvioni, allagamenti** 18
Art. 14) **Acqua condotta** 19
Art. 15) **Furto, rapina estorsione di valori** 19
Art. 16) **Furto, rapina estorsione del contenuto** 19
Art. 17) **Portavalori** 20
Art. 18) **Elettronica** 20
SEZIONE 5. GESTIONE DEI SINISTRI 21
Art. 1) **Obblighi in caso di sinistro** 21

Art. 2) Esagerazione dolosa del danno 21
Art. 3) Procedura per la valutazione del danno 21
Art. 4) Mandato dei periti 22
Art. 5) Operazioni peritali 22
Art. 6) Determinazione del danno (Valore a nuovo) 22
Art. 7) Assicurazione con dichiarazione di valore 23
Art. 8) Limite massimo dell'indennizzo 23
Art. 9) Pagamento dell'indennizzo 23
Art. 10) Indennizzo separato per ciascuna partita 25
Art. 11) Rinuncia all'azione di surroga 25
SEZIONE 6. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 26
Art. 1) Partite, somme assicurate e calcolo del premio 26
Art. 2) Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti 27

SVT
SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI

SEZIONE 1. DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato:	Le persone giuridiche il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta della Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato d'uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Rientrano nella presente definizione le opere civili di tutti gli impianti a completamento delle reti viarie quali pensiline, installazioni segnaletiche, opere di abbellimento e l'arredo ed ogni ulteriore impianto in genere a corredo e/o servizio delle attività prestate. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Il complesso dei fabbricati sono costruiti e coperti con materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Contenuto	A titolo esemplificativo e non limitativo: - macchine, meccanismi, apparecchi ed impianti ed attrezzature presenti sia sottotetto che all'aperto per destinazione d'uso e/o impegno provvisorio, ivi comprese le cabine elettriche e le centraline in genere, gli impianti fotovoltaici e solari. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di manovra ad essi connessi, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diverse polizze. - impianti di rilevamento, pesa, misura, scale mobili, ascensori-montacarichi, nonché cassonetti e qualsiasi altro contenitore atto alla raccolta ed al deposito di rifiuti, anche se ubicati all'aperto. - enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e - impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; - quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati" e "merci"

Merci	A titolo esemplificativo e non limitativo: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, compresi esplodenti, infiammabili, merci speciali posti nei locali, all'aperto, nel recinto degli stabilimenti assicurati e quant'altro non rientrante nella definizione di "fabbricati" e "contenuto".
Valori:	Per "valori" si intendono la valuta al corso legale, nazionale ed estera (con controvalore in valuta corrente), monete, biglietti di banca, titoli di credito in genere, titoli di viaggio ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. I titoli di viaggio sono coperti da assicurazione secondo il loro valore nominale considerando gli stessi denaro contante.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, incluse l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua •arte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati della caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma_
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alte temperature e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interne.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interne di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del Gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Furto:	Il reato cosi come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia elle persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza a minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente ii caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso alto persone.
Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc. negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione, ecc.
Guasto macchina:	Si intendono danni di guasti e/o rotture ad apparecchiature elettroniche derivanti da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da: □ incuria, negligenza, imperizia; □ difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; □ incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione ; □ corpi estranei; □ fenomeni elettrici. Non sono in ogni caso considerati "Guasti macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni alle case assicurate garantiti della presente polizza e non rientranti nella presente definizione.
Veicoli di terzi	Veicoli in sosta all'interno delle aree destinate e in gestione diretta all'assicurato.

Art. 2) Attività e caratteristiche del rischio

Le attività assicurate riguardano, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi :

la gestione del servizio di trasporto collettivo di persone di linea, scolastico, turistico, per diversamente abili ed altri similari, nelle forme consentite dalla legge su autobus o mezzi equipollenti e/o comunque utili allo scopo nonché quant'altro previsto ed indicato nei rispettivi certificati C.C. I.A.A..

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti della legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna e consiglia di utilizzare e che l'Assicurato ritiene di utilizzare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per l'Assicurato, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dall'Assicurato salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato a qualsiasi titolo dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

   Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

c) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Art. 3) Tipo di assicurazione

L'assicurazione stipulata con la presente polizza copre i danni subiti alle cose e/o partite tutte assicurate in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa ed è valida anche per nuovi enti in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere, anche di terzi, se per essi esiste interesse dell'assicurato o se l'assicurato, prima del sinistro, ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Art. 4) Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza sono prestate con "dichiarazione di valore" (stima preliminare), fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie.

Art. 5) Ubicazione del rischio

Gli enti e/o partite tutti/e, oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino, nello Stato Città del Vaticano, nonché per esigenze di magazzinaggio e/o di conto lavoro, del Mondo intero attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

II Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art, 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso,

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza cosi come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano ii diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

II Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura del medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2) Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne e a conoscenza.

Art. 3) Durata del contratto

II contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti a concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata/PEC da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. E' facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Society una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Society, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso ('assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, che essa avesse in essere, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 4) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice

La Società assicuratrice ed ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 5) Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fine al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alle presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, PEC e simili) indirizzata alla Società.

Art. 8) Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, retativi al premio agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carica del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9) Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10) Interpretazione del contratto

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole, si conviene fra le Parti che alle medesima verrà data l'Interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi della Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto della presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti della polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e della Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 14) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente Il dettaglio dei sinistri così suddiviso

a) sinistri denunciati,
b) sinistri riservati;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato),
d) sinistri respinti

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

Art. 15) Coassicurazione e delega (ove ricorra l'ipotesi)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nei riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidate l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici henna convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti ii contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute della Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti della Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato delle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 16) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3. RISCHI COPERTI

Art. 1) Forma di copertura

Tulle le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1),

Art. 2) Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e , da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art. 3) Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1) verificatisi in occasione di:
   - atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, guerra civile;
   - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   - maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
   - franamento, cedimento o smottamento del terreno limitatamente a fabbricati e contenuto
   - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
   - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
   - trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:
   a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita e infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
   b) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
   c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
   d) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
   e) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidita, brina e condense, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
   f) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
   g) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, *sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni*
   h) dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
   i) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);

j) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanta previsto delle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità — oneri di urbanizzazione"
k) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione
l) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione
m) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza
n) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore
o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanta diversamente previsto della garanzia "Maggiori Costi"

Art. 4) Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- Gioielli, pietre e metalli preziosi;
- Quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte" purché coperto da altra copertura stipulata dal Contraente
- Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati
- Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate
- Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere
- Autobus e mezzi in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria

SEZIONE 4. CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1) Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e case non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con I limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4) Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 5) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati elle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, ii dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 6) Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 7) Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresi i danni relativi alla ricostruzione degli archivi su supporto dati. Relativamente alla garanzia "Supporto Dati", il risarcimento del danno sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. La Società non risponde dei danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi a smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipule della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contralto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia a prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 8) Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi",

Art. 9) Eventi sociopolitici/scioperi, tumulti popolari e terrorismo

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo — intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte - atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli a manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 10) Eventi atmosferici/Grandine

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, e simili manifestazioni atmosferiche in genere, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia esclusi i casi dovuti a carenza di manutenzione.

Art. 11) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a "Macchinario" e "Merci" poste all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

Art. 12) Sovraccarico neve – ghiaccio – gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate causati da gelo, sovraccarico neve e ghiaccio, compresi a titolo esemplificativo e non imitativo quelli di infiltrazioni-crolli-rotture impianti-caduta rami; la Società non indennizzerà i danni materiali direttamente causati da sovraccarico neve a fabbricati e loro contenuto non conforme alle vigenti norme relative i sovraccarichi di neve.

Art. 13) Terremoto

La copertura comprende anche i danni da incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto (sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene); ai fini dell'applicazione delle franchigie e dei limiti di indennizzo eventualmente previsti per Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Art. 14) Acqua condotta

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non indennizzerà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati a seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha data origine alto spargimento di acqua.

Art. 15) Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato e/o Impianto/attrezzatura (casse manuali e/o automatiche) ove i valori siano o si ritengano essere.
Si intendono parificati ai danni da furto e quindi indennizzabili, i guasti cagionati agli impianti/attrezzature (casse manuali e/o automatiche) che contengono i valori, per consumare e/o tentare il furto: in deroga a quanto previsto all'art.2 della Sezione 6 la presente estensione viene prestata, in caso di sinistro, previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La presente garanzia a prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art. 16)Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita a danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Art. 17) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso, compresi gli Autisti, che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulate dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardia Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 18) Elettronica

La presente polizza assicura i guasti e/o rotture di enti elettronici compresi nella partita 2 "Contenuto", mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diverse da quella originaria.
Si intendono esclusi i danni:

- causati da difetti noti all'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o smontabili per una determinata lavorazione, a forme matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, filtri, rivestimenti, catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.

Il tutto salvo se dovuto a guasto ad altre parti o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate o per accedere ad altre parti danneggiate.
In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.
La presente garanzia a prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce " Elettronica".

SEZIONE 5. GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza dame avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto della Società o dai periti ai fini delle indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni della denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno della Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza pero avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sole delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4) Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero

Nel caso di procedure per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettere b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni,

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale atto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitive di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5) Operazioni peritali

Si conviene che, in case di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti a delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6) Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti della presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinate come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili ii costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6,
- per le reti oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per le merci II valore di acquisto al momento del sinistro

b) in case di danno parziale;

- II costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per controlli ed ii collaudo e relative prove di Idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Society provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanta liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del prima comma dell'art.1908 C.C.

f) per i danni derivanti della perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando it tempo strettamente necessario per il ripristino del locali danneggiati fermo quanta previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.

g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.

i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pan all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7) Assicurazione con dichiarazione di valore

1) Le somme assicurate alle partite "Fabbricati" e "Macchinario", sono corrispondenti alla valutazione effettuata dalla Società di Stima (vedi certificato di applicazione), del cui riepilogo, annualmente, viene data copia dall'Assicurato alla Società con vincolo di riservatezza.
   In deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, la Società dà atto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.14) delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualunque sia il valore degli enti assicurati al momento del sinistro.

2) La somma assicurata alla partita "Merci" è corrispondente alla valutazione effettuata dall'Assicurato al 31.12
3) Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall'assicurato applicando pro rata i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.

Art. 8) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato ii danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se e stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento

sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 10) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanta previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanta previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 11) Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

SEZIONE 6. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1) Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati:	26.095.500,00		
2	contenuto	6.089.500,00		
3	Merci	1.300.000,00		
4	Ricorso terzi	2.000.000,00		
5	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	200.000,00		
6	Fenomeno elettrico	100.000,00		
7	Maggiori costi	250.000,00		
8	Elettronica	100.000,00		
9	Furto, rapina, estorsione a PRA Contenuto	75.000,00		
10	Furto, rapina, estorsione a PRA Valori	25.000,00		
11	Portavalori a PRA	10.000,00		
Totale				

Scomposizione del Premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2) Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.1.000,00.= per ogni evento, salvi eventuali diversi importi indicati alle garanzie ed ai casi sotto riportati:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.2 Sez.4)	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€.100.000,00.= per sinistro/periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.4 Sez.4)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00	Nessuno
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici	70% delle somme assicurate	€.2.500,00.= per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	€.5.000.000,00.= per evento e periodo assicurativo	€.5.000,00,= per sinistro
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate	€ 5 000 00 = per sinistro
Grandine	€ 100.000,00 per evento e periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€.5.000.000,00.= per periodo assicurativo	10% minimo € 5.000,00 per singola ubicazione
Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€.50.000,00.= per periodo assicurativo	€.1.000,00.= per sinistro
Terremoto	€.5.000.000,00.= per periodo assicurativo	Franchigia fissa € 25.000,00 per singola ubicazione
Rottura vetri e cristalli (Art. Sez.4)	€.5.000,00.= per singola lastra, € 50.000,00.= per periodo assicurativo	€.100,00.=
Fenomeno elettrico (Art.7 Sez.4)	€.100.000,00.= per sinistro	10% minimo € 1.000,00
Elettronica (art. 18 sez. 4)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00

Maggiori costi (Art.8 Sez.4)	€.250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.14 Sez.4)	€.25.000,00.= per sinistro e € 30.000,00 per periodo assicurativo	€.500,00.= per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.15 Sez.4)	€.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo, sottolimite €.2.500,00.= per furto con destrezza	€.500,00.= per sinistro
Portavalori (Art.16 Sez.4)	€.10.000,00.= per sinistro ed €. 30.000,00= per periodo assicurativo	€.500,00.= per sinistro

Società Vicentina Trasporti srl
Il Direttore Generale
Ing. Umberto Rovini